

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'Agenzia delle Entrate con l'emanazione della circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ha voluto fornire ulteriori chiarimenti relativi all'applicazione delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, commi 909 e ss, in tema di fatturazione elettronica.

SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA

In merito al perimetro soggettivo della fatturazione elettronica obbligatoria è da subito apparsa una certa discordanza tra la legge nazionale e la decisione di autorizzazione del Consiglio UE. Mentre infatti quest'ultima circoscrive l'obbligo alle fatture emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, esclusi i contribuenti in regime di franchigia Iva, l'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dalla legge n. 205/2017, si rivolge, più estensivamente, ai soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, che l'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, stabilisce che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».

Ne consegue che, ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti "stabiliti" non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione.

La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.

Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitaria non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.

TEMPI DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

In base alle disposizioni dell'art. 21 del Dpr n. 633/1972, la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, che in linea generale coincide, per le cessioni di beni, con la consegna o spedizione dei beni mobili oppure con la stipula dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari, e per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo. Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4, si pensi alle fatture c.d. "differite", l'emissione della fattura dovrà avvenire entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

In questo senso, considerato che la fattura elettronica «*si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente*» (così l'articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), è quasi certo che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «*La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*». In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, ed in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

RINVIO DOPO LO SCARTO

Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, L'Agenzia delle Entrate, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impone alternativamente:

- l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

- l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S", inserite in un apposito

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

Bitonto, 16/07/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it